



Comune di Piacenza

Regolamento per la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Piacenza, nonché degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti Pubblici, da Istituti Scolastici o da privati

Approvato con DCC n°169 del 21.07.2011

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI	3
Art.1 - Finalità	3
Art.2 - Oggetto	3
Art.3 – Classificazione degli impianti sportivi	4
Art.4 – Classificazione delle attività	4
Art.5 – Direzione degli impianti sportivi e pianificazione dell'attività sportiva	4
TITOLO II - TARIFFE	5
Art.6 – Corresponsione delle tariffe e degli abbonamenti	5
Art.7 – Cauzioni per manifestazioni	5
TITOLO III - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI IN USO	6
Art.8 - Programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi	6
Capo I- Concessione in uso di palestre, palazzetti, piste pattinaggio e impianti all’aperto	6
Art.9 - Criteri per l'assegnazione delle concessioni in uso	6
Art.10 – Presentazione delle domande per l’uso sportivo continuativo	7
Art.11 – Criteri per l’esame delle domande per uso continuativo	7
Art.12 – Procedimento di concessione e modalità di assegnazione per uso continuativo	7
Art.13 – Attività temporanee e manifestazioni	8
Art.14 – Sospensione, revoca o non rilascio delle concessioni d’uso.	8
Capo II - Concessione in uso degli impianti sportivi natatori	8
Art.15 – Destinazione degli spazi	8
Art.16- Classificazione degli aventi diritto	9
Art.17 – Presentazione delle domande per l’uso degli spazi acqua	9
Art.18 - Modalità di assegnazione degli spazi per le attività agonistiche	9
Art.19 - Modalità di assegnazione degli spazi per le attività corsuali	10
Art.20 – Coordinatore responsabile delle attività natatorie	10
Art.21- Modifiche, preavvisi, rinunce, ecc...	10
Art.22- Accesso agli impianti e pubblicità delle presenti norme	10
TITOLO IV - CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	11
Art.23- Modalità per la concessione a terzi della gestione dei grandi impianti	11
Art.24- Modalità per la concessione a terzi della gestione di impianti medi, piccoli e speciali	11
Art.25 – Gestione della sicurezza	12
Art.26 - Revoca delle concessioni di gestione	12
Art.27 - Gestione con corrispettivo a favore del Concessionario	12
Art.28 - Pubblicità	12
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	13
Art.29 - Controllo	13
Art.30 – Rinvii	13
Art.31 - Norme transitorie	13
Art.32 - Entrata in vigore e abrogazione di norme	13

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art.1 - Finalità

1. L'Amministrazione Comunale si propone:
 - a) di promuovere e tutelare la diffusione dell'educazione sportiva, ricreativa e culturale di tutte le classi sociali e di tutte le fasce di età, garantendone l'accessibilità e soddisfacendo gli interessi generali dei cittadini, in conformità ai dettati delle normative locali, Regionali e Statali vigenti;
 - b) di promuovere e valorizzare le realtà sportive esistenti sul territorio comunale;
 - c) di salvaguardare e migliorare il patrimonio comunale destinato alle attività sportive;
 - d) di armonizzare lo svolgimento delle attività agonistiche, riferite ai campionati delle discipline sportive, aventi carattere di programmaticità organizzativa ed esigenze tecniche preordinate, con la promozione delle attività ludico-ricreative ed amatoriali.
2. Per i fini di cui sopra l'Amministrazione Comunale riconosce come portatori di tali interessi il CONI, il CIP, le Federazioni sportive, gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le Associazioni sportive, le Cooperative sociali e le Società che si occupano di attività motorio – sportive per diversamente abili, i singoli cittadini. Inoltre riconosce le funzioni delle Istituzioni Scolastiche ed i soggetti privati che, in convenzione con l'Amministrazione Comunale, gestiscono impianti sportivi di proprietà dell'Amministrazione stessa.
3. Il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti è condizione necessaria per ottimizzare le risorse esistenti ed individuare le esigenze emergenti.
4. Il presente Regolamento fornisce ad essi un quadro di riferimento ed esplicita le funzioni del Servizio Sport che concorrono all'attuazione delle politiche sportive, tenuto conto che i servizi erogati dall'Amministrazione si sostanziano:
 - a) nel coordinamento dell'attività di Associazioni, Enti di Promozione, Federazioni del CONI, del CIP e gestori degli impianti;
 - b) nella determinazione delle modalità di utilizzo delle strutture destinate alla pratica sportiva e nello stabilire le relative tariffe d'uso;
 - c) nell'individuare appropriate modalità di gestione degli impianti d'uso sportivo, al fine di favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico;
 - d) nel monitoraggio delle necessità emergenti dall'evoluzione della domanda di servizi sportivi.

Art.2 - Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Piacenza, nonché degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti Pubblici, da Istituti Scolastici o da privati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da privati convenzionati con il Comune o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse volta a valorizzare le strutture destinate allo sport.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi compresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Art.3 – Classificazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi di interesse comunale sono classificati tenendo conto delle dimensioni, delle caratteristiche strutturali, tipologiche e tecniche e dell'esistenza di particolari convenzioni che ne vincolino la destinazione. Sotto tali aspetti la classificazione distingue:

A. GRANDI IMPIANTI

1. Complessi polisportivi e piscine;
2. Stadi e palazzi dello sport, aventi capacità superiore alle 5.000 (cinquemila) persone, se scoperti, ed alle 1.500 (millecinquecento) se coperti;

B. MEDI IMPIANTI

1. Campi, aree di gioco e palazzetti aventi capacità superiore alle 100 persone e inferiore a quella prevista nel precedente punto A.;

C. PICCOLI IMPIANTI

1. Campi, aree di gioco, palazzetti, palestre ed altri impianti coperti aventi capacità inferiore a quella prevista nel precedente punto B.;

D. IMPIANTI SPECIALI

1. Le strutture destinate al pattinaggio, agli sport nautici, equestri, della bicicletta, del motore, del tiro a segno, del ghiaccio, delle bocce e tutte le altre strutture, diverse da quelle previste ai precedenti punti A. B. C.

Art.4 – Classificazione delle attività

1. In relazione alle finalità di cui all'art. 1. si considerano di pubblico interesse:
 - a) l'attività didattico – sportiva, ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b) le attività sportive scolastiche;
 - c) le attività sportive, ricreative e ludico-motorie a favore dei diversamente abili;
 - d) le attività sportive, ricreative e ludico-motorie a favore degli anziani;
 - e) le attività sportive, ricreative e ludico-motorie a favore dell'infanzia, dei preadolescenti e adolescenti;
 - f) l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI e dal CIP;
 - g) gli eventi e spettacoli di interesse culturale, religioso e di intrattenimento.

Art.5 – Direzione degli impianti sportivi e pianificazione dell'attività sportiva

1. La direzione e il controllo degli impianti sportivi comunali sono affidati al Servizio Sport del Comune di Piacenza.
2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto negli articoli precedenti, annualmente il Responsabile del Servizio Sport provvede, relativamente agli impianti in sua disponibilità, a:
 - a) individuare gli impianti sportivi, i locali e le aree accessorie che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali;
 - b) individuare e programmare le fasce temporali di utilizzo di ogni impianto per le attività delle scuole, per le attività di base e per gli allenamenti e le gare dell'attività agonistica, per le attività delle aggregazioni spontanee sportive, per le attività organizzate dal Comune di Piacenza.

TITOLO II - TARIFFE

Art.6 – Corresponsione delle tariffe e degli abbonamenti

1. L'utilizzo degli impianti sportivi comporta la corresponsione da parte degli utenti di apposite tariffe d'uso.
2. Ai fini della formazione del tariffario si adottano le seguenti distinzioni:
 - a) **UTILIZZO PRIVATO**
 1. Utilizzo degli impianti da parte di privati cittadini, come ingressi in piscine nei tempi e spazi riservati al pubblico, affitto di campi tennis, calcio a 5, etc.
 - b) **ATTIVITÀ SPORTIVE ORGANIZZATE**
 1. Allenamenti, corsi, tornei e trofei e tutte le iniziative che fanno riferimento al mantenimento e miglioramento delle capacità motorie e/o psicomotorie;
 - c) **CAMPIONATI**
 1. Attività agonistiche rientranti nei programmi sportivi del CONI e del CIP, delle Federazioni, degli Enti di Promozione che prevedono un utilizzo degli impianti generalmente preordinato sulla base di apposito calendario;
 - d) **MANIFESTAZIONI che a loro volta si suddividono in:**
 - 1) **Sportive:** gare, tornei, trofei, stage, dimostrazioni, saggi e altre attività anche a carattere spettacolare, da chiunque promosse, che comportino un utilizzo diverso da quello previsto ai precedenti punti B e C;
 - 2) **Diverse:** spettacoli ed attività culturali e sociali in genere purché compatibili con la struttura sportiva ospitante.
1. Le tariffe previste per l' utilizzo da parte dei soggetti privati di cui al punto a) del presente articolo devono essere corrisposte anticipatamente rispetto alla fruizione dell'impianto ed a fronte di regolare documento fiscale (scontrino, ricevuta). Le tariffe cui sono soggetti i concessionari di fasce d'uso, di cui ai punti b), c) e d), devono essere corrisposte anticipatamente, a fronte di emissione di apposita fattura, o ricevuta fiscale, con le seguenti modalità:
 - a) in un'unica soluzione in caso di manifestazioni. Per manifestazioni che prevedano l'accesso a pagamento di pubblico e, di conseguenza, la corresponsione al gestore di una quota percentuale dell'incasso, quando previsto;
 - b) con cadenza periodica, per tutte le attività di carattere continuativo, secondo le modalità stabilite con proprio atto dal Responsabile del Servizio Sport.
2. La corresponsione delle tariffe non è dovuta:
 - a) per campionati e manifestazioni, dei quali venga comunicata la rinuncia per iscritto, con un anticipo di almeno 15 giorni dalla data dell'avvenimento;
 - b) per le attività sospese per causa di forza maggiore non dipendenti dal Concessionario. Qualora tali attività rientrassero in un piano di utilizzo continuativo dell'impianto e la relativa tariffa fosse già stata corrisposta anticipatamente, il costo inerente alle attività sospese viene portato in deduzione sul successivo pagamento. In caso diverso il gestore è chiamato ad emettere apposita nota di credito e a restituire al concessionario la quota versata.
3. Ogni diverso caso non previsto dal presente Regolamento viene valutato di volta in volta dal Responsabile del Servizio Sport.

Art.7 – Cauzioni per manifestazioni

1. La concessione di impianti sportivi per manifestazioni, di cui al punto d. del precedente art. 6, è subordinata al versamento del deposito cauzionale così come stabilito dal vigente Tariffario, fermo restando l'obbligatorietà del versamento anticipato delle tariffe d'uso dell'impianto concesso.
2. È inoltre a carico del concessionario l'ottenimento delle autorizzazioni, licenze ed ogni altro atto amministrativo tale da consentire l'uso dell'impianto ai sensi di legge.

3. Per la concessione di impianti sportivi in occasione di manifestazioni diverse dall'uso cui l'impianto è destinato e/o che a parere del Responsabile del Servizio Sport comportino rilevante impegno della struttura, la cauzione è disciplinata come segue:
 - a) il concessionario, deve stipulare un'apposita polizza assicurativa presso una Compagnia iscritta all'albo nazionale (ANIA), contro i danni causati alle strutture e per R.C., per il massimale stabilito nell'atto di concessione. La polizza deve prevedere che gli utenti dell'impianto siano considerati terzi tra loro.
 - b) il concessionario deve, inoltre, rilasciare apposita dichiarazione nella quale indica che, nel caso in cui gli eventuali danni fossero risarciti parzialmente, o non lo fossero, rimarrà a suo esclusivo carico l'onere del risarcimento e la responsabilità verso terzi.

TITOLO III - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI IN USO

Art.8 - Programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi

1. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le normative vigenti che regolano la materia.
2. Il Responsabile del Servizio Sport provvede alla programmazione ed alla concessione in uso di tutti gli impianti sportivi cittadini:
 - a) per gli allenamenti;
 - b) per le attività didattico – sportive e di avviamento allo sport;
 - c) per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali;
 - d) per la libera utenza.
3. Il Responsabile del Servizio Sport provvede, inoltre, alla concessione in uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici, negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche.
4. La concessione in uso dell'impianto consente di esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione d'uso.
5. Il Responsabile del Servizio Sport definisce con propri atti:
 - a) le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di concessione d'uso degli impianti sportivi;
 - b) i criteri generali per l'assegnazione degli impianti;
 - c) la tutela delle attività non agonistiche;
1. Ai fini della concessione, le attività considerate possono avere carattere:
 - a. continuativo, quando estese senza interruzioni a periodi non inferiori al mese;
 - b. temporaneo, negli altri casi.

Capo I- Concessione in uso di palestre, palazzetti, piste pattinaggio e impianti all'aperto

Art.9 - Criteri per l'assegnazione delle concessioni in uso

1. Per l'assegnazione degli spazi il Servizio Sport può avvalersi delle indicazioni di merito fornite dalle Federazioni Sportive del CONI e del CIP, rappresentanti la disciplina interessata.
2. Il Responsabile del Servizio Sport rilascia la concessione d'uso degli impianti sportivi ai soggetti, con sede nel Comune di Piacenza, di seguito indicati in ordine di priorità:
 - a) Enti o Società che svolgono attività motorio - sportiva riservata ai diversamente abili;
 - b) Federazioni del CONI e del CIP;
 - c) Società ed Associazioni Sportive affiliate a Federazioni del CONI e del CIP;
 - d) Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
 - e) Associazioni Sportive affiliate a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
 - f) Associazioni varie;
 - g) Eventuali spazi residuali verranno assegnati ad Associazioni Sportive e/o Associazioni varie non aventi sede nel territorio comunale di Piacenza;
 - h) Soggetti aventi finalità economiche.

Art.10 – Presentazione delle domande per l'uso sportivo continuativo

1. Entro il 25 agosto di ogni anno, i soggetti di cui all'art.9 del presente Regolamento possono richiedere l'uso continuativo di uno o più impianti sportivi per le attività di cui al precedente art. 4, presentando domanda di concessione contenente la dichiarazione di accettazione delle condizioni d'uso degli impianti sportivi comunali e la relativa assunzione di responsabilità.
2. Tale richiesta deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso il Servizio Sport e sul sito internet del Comune di Piacenza. Le richieste pervenute dopo tale data saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, in coda a quelle pervenute nei termini.

Art.11 – Criteri per l'esame delle domande per uso continuativo

1. I criteri da adottarsi nell'assegnazione degli impianti sportivi prevedono che:
 - a) le attività della scuola, dei diversamente abili e quelle agonistiche federali del CONI e del CIP abbiano la precedenza sulle attività corsuali ed amatoriali;
 - b) nei limiti di cui sopra devono essere garantiti spazi destinati all'attività giovanile e promozionale, all'attività motoria per la terza età ed a progetti e manifestazioni organizzati, promossi e patrocinati dall'Amministrazione Comunale.
1. Per i campionati la scelta dei campi di gara e delle aree di gioco viene determinata attraverso il criterio di assegnazione degli impianti tecnicamente più qualificati alle attività di più alto livello. Le priorità per la determinazione della graduatoria dei richiedenti, vengono definite così come stabilito nel precedente art.9.
2. I criteri di cui ai precedenti commi non si applicano ai contratti già in essere tra il Comune di Piacenza ed i gestori degli impianti sportivi convenzionati, sia comunali che privati.

Art.12 – Procedimento di concessione e modalità di assegnazione per uso continuativo

1. Le richieste pervenute nei termini, sono suddivise in gruppi per impianto sportivo e per discipline, con le seguenti modalità:
 - a) domande per uso continuativo non inferiore all'intero anno sportivo;
 - b) domande per uso continuativo per periodi diversi pari o superiori al mese e/o ricorrenti con utilizzi complessivi comunque superiori al mese.
2. L'esame delle richieste ha luogo secondo i criteri di precedenza stabiliti dal precedente articolo, sino all'eventuale esaurimento della disponibilità.
3. La presentazione scritta di variazione e/o riduzione della richiesta presentata almeno 7 (sette) giorni prima della data di assegnazione. E' data comunque facoltà al Servizio Sport, all'esame delle domande, di chiedere riduzioni del periodo e/o orario proposto dai richiedenti, al fine di garantire il più largo utilizzo degli impianti.
4. Entro il 15 settembre si dà corso all'assegnazione provvisoria alle Società Sportive che svolgono l'attività agonistica delle Federazioni del CONI e del CIP; entro il 30 settembre, salvo modifiche conseguenti alla programmazione degli impianti, viene ratificata l'assegnazione di cui sopra ed ogni altra richiesta pervenuta. I suddetti termini definiti possono essere soggetti a variazione, sulla base delle necessità organizzative del Servizio Sport. L'assegnazione può essere diversa dalla richiesta prodotta.
5. Al concessionario è fatto divieto di sub concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso dall'Amministrazione Comunale; la violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.
6. Il Servizio Sport provvede periodicamente a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso rilasciate ed il reale utilizzo da parte dei concessionari.
7. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario deve darne comunicazione scritta al Servizio Sport e, contestualmente, all'eventuale gestore. Gli spazi resisi disponibili possono essere concessi in uso dal Servizio Sport utilizzando l'elenco dei richiedenti che non hanno ottenuto la concessione d'uso e, in mancanza di tale elenco, distribuendoli tra i concessionari interessati.

8. L'uso degli impianti è altresì concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico ed agli orari antimeridiani dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, (ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani, compatibilmente con le attività già programmate), alle scuole elementari, medie e superiori cittadine che ne facciano richiesta al Servizio Sport per svolgere attività curricolare scolastica, fatte salve le norme contrattuali che legano l'Amministrazione Comunale agli eventuali gestori.

Art.13 – Attività temporanee e manifestazioni

1. Le richieste per la concessione di impianti per lo svolgimento di iniziative sportive temporanee, presentate anche successivamente alla data del 25 agosto, vengono esaminate con le modalità dell'art.9 sulla base delle eventuali disponibilità residue e/o rinunce.
2. Le richieste per manifestazioni devono essere presentate con anticipo di almeno 45 giorni rispetto alla data di effettuazione.
3. Il Servizio Sport si riserva di autorizzare la manifestazione entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, fatti salvi gli eventuali calendari ufficiali delle Federazioni Sportive.
4. La concessione può essere modificata o revocata in qualunque momento per prevalenti motivi di pubblico interesse, con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio Sport.

Art.14 – Sospensione, revoca o non rilascio delle concessioni d'uso.

1. Il Responsabile del Servizio Sport può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 7 (sette) giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio Sport.
3. La sospensione della concessione produce la corrispondente sospensione di ogni effetto economico.
4. Il Servizio Sport ha facoltà di revocare le concessioni d'uso indipendentemente o meno dalla presenza di un soggetto gestore ovvero di non procedere al loro rilascio quando i concessionari o i richiedenti abbiano violato le disposizioni contenute nel presente Regolamento o nell'atto di concessione e, comunque, quando i concessionari d'uso risultino:
 - a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
 - b) trasgressori delle norme del presente Regolamento;
 - c) trasgressori delle disposizioni integrative emanate dal Servizio Sport;
 - d) portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza, alle strutture degli impianti sportivi.
5. Resta fermo l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo.
6. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.
7. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai soggetti già concessionari dell'Ente che, nel periodo di concessione, abbiano contravvenuto alle disposizioni di cui al comma 4, autorizzando il Responsabile del Servizio Sport a non procedere ad un nuovo rilascio.

Capo II - Concessione in uso degli impianti sportivi natatori

Art.15 – Destinazione degli spazi

1. Gli spazi acqua delle piscine comunali vengono così destinati:
 - a) al nuoto libero;

- b) ai diversamente abili;
 - c) alle Associazioni che svolgono attività agonistica (gare e allenamenti), con sede nel Comune di Piacenza;
 - d) alle Associazioni che svolgono attività didattiche, con sede nel Comune di Piacenza;
 - e) alle scuole;
 - f) alle manifestazioni;
 - g) ai progetti educativi dell'Amministrazione Comunale;
 - h) ai gestori degli impianti natatori comunali, nelle modalità previste dagli specifici contratti di gestione.
2. Gli impianti natatori vengono concessi dall'Amministrazione Comunale principalmente per i sotto elencati utilizzi che si definiscono propri:
- a) attività con diversamente abili e riabilitazione motoria;
 - b) attività scolastica;
 - c) attività agonistica (nuoto, pallanuoto, nuoto pinnato, sincronizzato, salvamento, triathlon);
 - d) attività didattico – corsuali e di avviamento delle varie discipline natatorie;
 - e) attività subacquee;
 - f) centri estivi;
 - g) attività speciali (ginnastica in acqua, prima infanzia, gestanti, anziani);
3. Per l'assegnazione degli spazi il Servizio Sport può avvalersi delle indicazioni di merito fornite dalle Federazioni Sportive del CONI e del CIP rappresentanti la disciplina interessata.

Art.16- Classificazione degli aventi diritto

1. Si considerano utenti delle piscine comunali, per l'assegnazione degli spazi riservati al Comune, ovvero quelli che l'Amministrazione Comunale ha in disponibilità, in osservanza dei capitoli di gestione degli impianti, i soggetti, con sede nel Comune di Piacenza, nell'ordine di precedenza di seguito riportato:
 - a. le Federazioni del CONI e del CIP e le Società sportive ad esse affiliate, per gli spazi destinati all'attività agonistica;
 - b. Enti o Società che svolgono attività didattico – riabilitativa riservata ai diversamente abili;
 - c. Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
 - d. Associazioni Sportive affiliate a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
 - e. le Associazioni o le Cooperative di solidarietà sociale;
 - f. le Istituzioni Scolastiche;
 - g. i Gestori degli impianti natatori comunali;

Art.17 – Presentazione delle domande per l'uso degli spazi acqua

1. Entro il mese di luglio di ogni anno, i soggetti di cui all'art.16 del presente Regolamento possono richiedere l'uso degli spazi acqua per le attività di cui al precedente art. 15, presentando domanda di concessione, valida fino al 31 agosto dell'anno successivo, contenente la dichiarazione di accettazione delle condizioni d'uso degli impianti sportivi comunali e la relativa assunzione di responsabilità.
2. Tale richiesta deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso il Servizio Sport e sul sito internet del Comune di Piacenza. Le richieste pervenute dopo tale data sono esaminate in coda a quelle presentate nei termini, in relazione alla disponibilità residua.
3. Le istanze prodotte dai richiedenti devono essere complete di tutti i dati fiscali della società richiedente, pena il loro rigetto.

Art.18 - Modalità di assegnazione degli spazi per le attività agonistiche

1. All'inizio di ogni stagione sportiva il Servizio Sport definisce gli spazi da assegnare alle attività agonistiche del CONI e del CIP e, provvede al rilascio delle relative concessioni.
2. Per l'assegnazione degli spazi il Servizio Sport può avvalersi delle indicazioni di merito fornite dalle Federazioni Sportive del CONI e del CIP, rappresentanti la disciplina interessata.

Art.19 - Modalità di assegnazione degli spazi per le attività corsuali

1. Relativamente alle attività corsuali, gli aventi diritto in regola con la presentazione delle domande di cui al precedente art. 17, devono produrre richiesta di assegnazione di spazi acqua entro le sotto indicate scadenze o, comunque, secondo le indicazioni del Servizio Sport:
 - a) entro il 30 aprile per la stagione estiva;
 - b) entro il 31 luglio per il periodo settembre-dicembre;
 - c) entro il 30 novembre per il periodo gennaio-maggio;
2. Le richieste devono contenere le date di inizio e di fine delle attività e le eventuali sospensioni per vacanze e festività.
3. Sulla base dei citati documenti e degli spazi già occupati nella stagione precedente, il Responsabile del Servizio Sport dispone le relative concessioni.
4. Gli importi relativi all'utilizzo degli spazi assegnati devono essere corrisposti anticipatamente, nei modi e nei tempi previsti dal precedente art. 6, indipendentemente dall'uso reale, ad eccezione delle sospensioni e festività comunicate nella domanda, come previsto al punto 2. del presente articolo.
5. Alle società neo costituite o a quelle che iniziano l'attività di nuoto ad avvenuta assegnazione degli spazi, sono concesse le corsie eventualmente disponibili.
6. Le corsie non utilizzate o lasciate libere dai soggetti aventi diritto, di cui all'art. 16, possono essere utilizzate dal gestore dell'impianto, previa autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Sport, fino alla scadenza dei singoli periodi oggetto di assegnazione degli spazi.

Art.20 – Coordinatore responsabile delle attività natatorie

1. Ogni Ente e Società, nell'ambito dell'attività didattica, deve comunicare al Servizio Sport e al gestore dell'impianto il nominativo di un responsabile coordinatore delle proprie iniziative di carattere corsuale.

Art.21- Modifiche, preavvisi, rinunce, ecc...

1. Le società concessionarie sono tenute ad ottimizzare l'utilizzo degli spazi assegnati. Il Responsabile del Servizio Sport si riserva in ogni momento la facoltà di modificare la distribuzione degli spazi, sulla base del reale utilizzo degli stessi.
2. I Concessionari devono prioritariamente confermare, per iscritto, l'utilizzo degli spazi assegnati segnalando tempestivamente eventuali rinunce; le stesse devono pervenire al Servizio Sport con almeno 7 (sette) giorni di anticipo rispetto all'inizio delle attività (fa fede la data di protocollo).
3. I Concessionari degli spazi devono utilizzare esclusivamente le corsie loro assegnate, rispettando la numerazione presente nel prospetto approvato, di cui al comma 3 del precedente art. 19.

Art.22- Accesso agli impianti e pubblicità delle presenti norme

1. Per lo svolgimento dell'attività didattica organizzata, ogni Società, Ente e Federazione deve garantire la presenza di un Assistente Bagnanti responsabile del salvamento negli spazi concessi, il quale deve consegnare al gestore dell'impianto il brevetto di salvamento o dichiarazione di esserne in possesso.
2. I singoli corsisti devono inoltre essere muniti di tessera rilasciata dall'Ente organizzatore o documento in corso di validità. In caso di mancata presentazione dei documenti richiesti non è consentito l'accesso dei corsisti all'impianto natatorio.
3. Enti, società, federazioni ed associazioni assegnatari di spazi acqua sono comunque tenuti a rispettare e a far conoscere ai propri associati e/o utenti degli impianti natatori comunali il presente Regolamento e le norme previste in ogni singolo impianto per la frequenza e l'utilizzo delle piscine.

TITOLO IV - CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Art.23- Modalità per la concessione a terzi della gestione dei grandi impianti

1. La concessione a terzi della gestione dei grandi impianti sportivi viene rilasciata ai soggetti individuati secondo le modalità di scelta del contraente previste dalla normativa vigente.
2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo deve prevedere:
 - a) le clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
 - b) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
 - c) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario.
3. Il concessionario ha facoltà di organizzare le proprie attività nei limiti previsti dalla concessione.

Art.24- Modalità per la concessione a terzi della gestione di impianti medi, piccoli e speciali

1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi classificati medi, piccoli e speciali, è affidata ai soggetti individuati secondo le modalità di scelta del contraente previste dalla normativa vigente e, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
2. Le concessioni stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sulla base dei criteri generali e degli obiettivi previsti per l'individuazione dei soggetti affidatari.
3. Costituisce titolo di precedenza la proposta gestionale che preveda impegni da parte della concessionaria riguardo alla ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e l'implementazione delle attrezzature esistenti negli impianti richiesti.
4. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dall'Amministrazione Comunale.
5. Le domande per la concessione ed i successivi atti di concessioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché del precedente articolo, devono prevedere:
 - a) il ricorso a indicatori di efficienza gestionale (reports periodici);
 - b) la riserva per gli usi scolastici;
 - c) la stipula di polizza assicurativa adeguata, con primaria compagnia di assicurazione, per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro derivante dall'attività oggetto della concessione in relazione alla grado di ricettività della struttura, comprensiva dei danni arrecati ai fabbricati, agli impianti, ai macchinari, alle attrezzature, agli arredi e a quant'altro utilizzato, di proprietà del Comune di Piacenza;
 - d) l'obbligo da parte del concessionario di comunicare al Servizio Sport qualsiasi inconveniente riscontrato;
 - e) gli oneri a carico del Concessionario.
6. Il Comune di Piacenza allo scopo di sostenere lo sviluppo, la promozione e l'incremento della pratica sportiva a fini educativi e di socializzazione in considerazione dell'impegno svolto dai Concessionari in tal senso, può prevedere l'erogazione di contributi, per il perseguimento delle finalità istituzionali, non commerciali, dei Concessionari stessi. La quantificazione dei contributi economici è determinata, in rapporto alle risorse disponibili, sulla base di una relazione tecnico-didattica e di programma presentata annualmente dai Concessionari. Tale relazione dovrà illustrare il progetto di programmazione (con indicazione di obiettivi, metodi e contenuti), la situazione impiantistica e le eventuali iniziative per lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle attività sportive istituzionali.
7. Nelle concessioni di cui al comma 1 del presente articolo è compresa la gestione, da parte del concessionario, della pubblicità in spazi interni all'impianto.
8. Eventuali beni mobili presenti nell'impianto, e di servizio al medesimo, sono concessi in comodato gratuito per la durata della concessione.

9. L'atto di concessione contiene:
 - a) i termini di assegnazione e la durata della concessione;
 - b) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
 - c) gli indicatori di efficienza gestionale (reports periodici);
 - d) gli eventuali altri utenti della struttura sportiva.
10. Per i campi soggetti a rapido degrado, in presenza d'uso intenso, deve prevalere un criterio che tenga conto anche della salvaguardia del terreno di gioco ed in tal senso possono essere assunti accordi di programmazione tra il Servizio Sport, le Associazioni Sportive e le Federazioni; tali accordi devono tener presente gli interessi delle società convenzionate con obbligo di conduzione.

Art.25- Gestione della sicurezza

1. Ogni Concessionario ha l'obbligo e l'onere di attuare integralmente le disposizioni vigenti in materia di sicurezza.
2. In particolare il Concessionario dell'impianto o complesso sportivo è responsabile delle condizioni di sicurezza ed a tale fine è tenuto a:
 - a) predisporre il piano di emergenze e di evacuazione;
 - b) individuare e designare il personale preposto all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze;
 - c) informare e formare il personale in base a quanto stabilito dagli art.6-7 del D.Int. 10 marzo 1998 e successive modifiche e integrazioni e dal D.Lgs. 9-4-2008 n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
 - d) istituire e mantenere aggiornato il registro delle ispezioni periodiche.
3. Il Concessionario dell'impianto sportivo ha l'obbligo, in accordo con gli uffici Comunali preposti, di provvedere al subentro dei certificati, ove previsti, di prevenzione incendi, libretti I.S.P.E.S.L., utenze varie.
4. Il Titolare dovrà altresì provvedere alla verifica periodica della rete di terra così come previsto dal DPR n°462 del 22.10.2001 e successive modifiche e integrazioni.

Art.26 - Revoca delle concessioni di gestione

1. Le concessioni di gestione degli impianti sportivi di cui al comma 1 dei precedenti articoli 23 e 24, sono revocate dal Responsabile del Servizio Sport sulla base di quanto previsto negli specifici contratti.
2. Le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse, con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio Sport.

Art.27 - Gestione con corrispettivo a favore del Concessionario

1. In base all'onerosità della gestione dell'impianto sportivo l'Amministrazione può versare un corrispettivo a favore del Concessionario.
2. Il Servizio Sport e gli Uffici Comunali competenti determinano il costo di gestione dell'impianto, sulla base dei dati storici in possesso del Comune e dei rendiconti prodotti dai concessionari relativi a:
 - a) utenze a pagamento e non
 - b) consumi energetici
 - c) personale
 - d) manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria.

Art.28 - Pubblicità

1. L'Amministrazione Comunale può concedere l'autorizzazione ad effettuare pubblicità commerciale in forma sonora, visiva ed espositiva:

- a) a Federazioni, Società sportive, Associazioni, Enti convenzionati con il Comune di Piacenza per la gestione e l'uso di impianti sportivi;
 - b) a Società aggiudicatrici di un appalto per il funzionamento e l'uso di impianti sportivi Comunali;
 - c) a Federazioni, Società sportive, Associazioni, Enti concessionari di autorizzazioni d'uso di impianti sportivi comunali per svolgere gare o manifestazioni sportive.
2. L'autorizzazione ad effettuare pubblicità commerciale non può, in nessun caso ritenersi a titolo esclusivo, pertanto non è consentito l'installazione di strutture pubblicitarie fisse, salvo specifica autorizzazione del Comune proprietario.
 3. I concessionari della pubblicità sono tenuti ad osservare tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti. L'Amministrazione Comunale è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli inconvenienti e danni che, a causa dell'installazione dei mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati ai medesimi o a persone e cose.
 4. Sono a carico dei concessionari tutte le necessarie autorizzazioni ed il pagamento di tutte le imposte dovute.
 5. La concessionaria è responsabile della manutenzione dei propri cartelloni, réclame e insegne, ovvero dei mezzi pubblicitari in genere.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.29 - Controllo

Il controllo per il rispetto delle norme del presente regolamento è demandato al personale del Servizio Sport, secondo le disposizioni del suo Responsabile.

Art.30 – Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle normative vigenti in materia per:
 - a) l'acquisizione degli impianti sportivi degli Istituti scolastici;
 - b) la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle scolastiche;
 - c) le forme di gestione in concessione ed appalto;
 - d) l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
 - e) l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate dal CONI e dal CIP;
 - f) l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione;
 - g) l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportiva di base o di analoghe forme associative.
2. Per quant'altro si rinvia ai Regolamenti Comunali vigenti.

Art.31 - Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.
2. Restano in vigore le concessioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente Regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.

Art.32 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.